REGOLAMENTO (CEE) N. 615/71 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1971

relativo alle modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo con regolamento (CEE) n. 2554/70 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento (CEE) n. 155/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il sistema di controllo previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 155/71 deve garantire che la restituzione alla produzione sia concessa soltanto per l'olio che risponda alle condizioni poste nel presente regolamento e nel regolamento (CEE) n. 155/71 ; che è quindi opportuno, in via di principio, concedere la restituzione solo dopo che il controllo sia stato eseguito ;

considerando che, nell'interesse di una regolare esecuzione del controllo, la domanda per procedere al controllo stesso deve essere presentata in tempo utile e deve contenere un minimo di determinate indicazioni ;

considerando che il controllo deve abbracciare un periodo che dia la possibilità alle industrie conserviere di stabilire i piani di produzione conoscendo i costi di fabbricazione e di rifornirsi di olio d'oliva ; che per gli stessi motivi è opportuno concedere l'importo della restituzione valevole nel giorno di presentazione della domanda per procedere al controllo ;

considerando che, allo scopo di facilitare agli interessati l'acquisto d'olio d'oliva per le loro operazioni, è opportuno dare la possibilità agli Stati membri di anticipare l'importo della restituzione, previo deposito di una cauzione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La restituzione alla produzione è concessa per gli oli d'oliva impiegati per la fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71, in base a una domanda presentata dal fabbricante, in appresso denominato « l'interessato » e purché si sia proceduto per tali oli al controllo di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve indicare, tra l'altro, il quantitativo di olio effettivamente impiegato nella fabbricazione delle conserve. Essa deve essere inoltrata dall'interessato entro i sei mesi successivi alla data del totale utilizzo dell'olio.

Articolo 2

1. Il controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 155/71 ha luogo a richiesta dell'interessato.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 è indirizzata alla competente autorità almeno 10 giorni prima dell'inizio del processo di fabbricazione delle conserve in cui deve essere utilizzato l'olio d'oliva. Nella domanda devono figurare come minimo le seguenti indicazioni :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) la data prevista per l'inizio e la fine della fabbricazione in oggetto ;

c) la quantità e la natura previste di conserve da fabbricare, nonché il quantitativo previsto di olio d'oliva da utilizzare per detta fabbricazione.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 5.

3. La domanda di controllo è valida solo per una fabbricazione che deve aver luogo entro un periodo che scade al più tardi alla fine del terzo mese successivo a quello della presentazione di tale domanda, e purché l'olio si trovi nella fabbrica di conserve al momento della presentazione di detta domanda.

Articolo 3

Le operazioni di controllo riguardano in particolare :

a) la verifica dell'effettiva presenza nello stabilimento al momento della presentazione della domanda del quantitativo di olio indicato nella domanda di controllo ;

b) la verifica del quantitativo di olio che è stato effettivamente impiegato per la fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71.

Articolo 4

La restituzione da concedere è quella in vigore il giorno della presentazione della domanda di controllo di cui all'articolo 2.

Articolo 5

La restituzione fissata precedentemente è mantenuta quando il divario tra detta restituzione e la media di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 155/71 è uguale o inferiore a 0,50 u.c. Tuttavia, quando detta media è uguale a 0, la restituzione è fissata allo stesso livello.

Articolo 6

La restituzione è versata quando lo Stato membro interessato ha verificato la corrispondenza tra il quantitativo di olio indicato nella domanda di restituzione e quello effettivamente impiegato.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, una parte di detta restituzione può essere anticipata non appena è stata effettuata la verifica di cui all'articolo 3, punto a), purché sia stata costituita una garanzia al fine di garantire l'utilizzazione dell'olio per gli scopi previsti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI